RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 6

I periodi di'anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla meta' per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.(3) (6)

Il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, e' ridotto alla meta' per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.(3)

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione. (3)(8)

Versione in vigore dal 9 aprile 1948, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La validita' della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, e' stabilita fino al 30 giugno 1944-XXII relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge, e quella della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 6 e' stabilita fino al 30 giugno 1943-XXI. Il disposto del terzo comma del medesimo art. 6 non si applica quando per l'avanzamento al grado superiore l'abbreviazione usufruita sul periodo di anzianita' normale non sia stata superiore ad un mese".

(6) Il Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La validita' della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, e' estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge".

(8) Il D.Lgs. 15 marzo 1948, n. 223 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai fini della promozione al grado 70 nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, la disposizione dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e' applicabile a coloro che abbiano maturato il biennio di permanenza nel grado 8° alla data del 31 dicembre 1947".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-6/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it